



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**R.G. TRIB. FED n. 18/15**

**(Proc. Disc. P.A. 9/15)**

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Il giorno 25 del mese di giugno 2015, presso la Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), si è riunito il Tribunale Federale così composto:

**Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara** – Presidente

**Prof. Avv. Fabio Iudica** – componente

**Avv. Paolo Clarizia**– componente relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor **Luigi Crespi** (Tessera F.I.S.E n. 002977/A) e del **Circolo Ippico di Castellazzo**, nella persona del Presidente e legale rappresentante, signora **Ornella Pasotti Mancinelli** (Tessera F.I.S.E. n. 001448/B)

#### **Premesso che**

- con atto di incolpazione e deferimento a giudizio *ex art.* 63 n. 4 del Regolamento di Giustizia, depositato in data 10 marzo 2015 con allegata produzione documentale, a seguito della segnalazione della tesserata Giulia Carlotta Romeo in data 12 gennaio 2015, il Procuratore Federale ha contestato al signor Luigi Crespi il compimento di un atto contrario all'art. 1 n. 2 lett. c) del Nuovo Regolamento di Giustizia – [*“E’ altresì sanzionabile ogni comportamento, anche omissivo, compiuto sul cavallo, che espliciti mero sfogo, violenza o brutalità e che possa causare al cavallo dolore o anche solo disagio (psicologico e non) non necessario all’animale”*] – e conseguentemente contrario all'articolo 1 del Nuovo Regolamento di Giustizia – e contrario altresì all'art. 2 *“Concetto di Abuso”* del Regolamento Veterinario FISE, Sezione Tutela del Benessere del Cavallo, per aver l'incolpato, nel corso di una seduta di allenamento, tenutasi in data 20 dicembre 2014 presso il Circolo Ippico di Castellazzo, frustato in modo eccessivo e non necessario, in due successive riprese, il cavallo Coolnorran Voltino SN, di proprietà della signora Romeo, facendo ricorso ad un frustino da dressage usurato, causando numerose ferite all'animale a livello della coscia destra e del fianco destro, nonché alcune serie ferite situate in prossimità del prepuzio. L'attività di indagine del Procuratore Federale avrebbe tra l'altro evidenziato un ulteriore comportamento di rilievo disciplinare, per la violazione dell'art. 1 del Nuovo Regolamento di Giustizia, sia a carico dello stesso Crespi, per aver quest'ultimo, ancorché O.T.E.B. (Operatore



Tecnico Equestre di Base), esercitato all'interno del Circolo Ippico di Castellazzo l'attività di istruttore, pur non avendo acquisito la relativa carica federale, attraverso un idoneo e regolare percorso formativo, sia a carico del suddetto Circolo, nella persona del suo Presidente, signora Ornella Pasotti Mancinelli, per aver consentito che all'interno delle proprie strutture il signor Luigi Crespi, ancorché soltanto O.T.E.B., svolgesse attività di istruttore pur non avendo acquisito la relativa carica, nonché per la violazione degli articoli 1 n. 1 e 3 del Nuovo Regolamento di Giustizia, per non aver ottemperato, il suddetto Circolo, al dovere previsto in capo a tutti i tesserati che abbiano conoscenza di atti sanzionabili di farne denuncia immediata alla Procura Federale;

- in virtù dell'art. 47 n. 1 del Nuovo Regolamento di Giustizia, come ora vigente, il Presidente del Tribunale fissava pertanto l'udienza di discussione per la data dell'8 giugno 2015, disponendone la comunicazione agli incolpati e alla Procura Federale;

- dopo la fissazione dell'udienza, sono pervenute in atti, ai sensi del medesimo art. 47 n.1 del Nuovo Regolamento di Giustizia:

- a) da parte della difesa del signor **Luigi Crespi**, una memoria difensiva, datata 4 giugno 2015, nella quale si è preliminarmente eccepita sia la nullità/improcedibilità del procedimento per errata applicazione del Nuovo Regolamento di Giustizia, in quanto i fatti risalirebbero al 2014, sia, comunque, la sospensione del presente giudizio in attesa dell'esito dei giudizi penali (quello contro il signor Crespi per il maltrattamento di animali e quello contro la signora Romeo per diffamazione, simulazione di reato e calunnia) avanti il Tribunale Penale di Milano. Infine la difesa dell'incolpato ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito del proprio assistito o, in via subordinata, l'applicazione della sola sanzione del richiamo scritto per entrambi gli addebiti;
- b) da parte della difesa della signora **Ornella Pasotti Mancinelli**, una memoria difensiva, datata 28 maggio 2015, nella quale si sono rilevate le seguenti eccezioni preliminari: **a)** in primo luogo la nullità/improcedibilità del procedimento per errata applicazione del nuovo Regolamento di Giustizia, in quanto i fatti risalirebbero al 2014; **b)** in secondo luogo l'estinzione per prescrizione, *ex art. 64* del Nuovo Regolamento di Giustizia, del potere sanzionatorio della Procura Federale per mancato esercizio nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia; **c)** in terzo luogo l'estinzione del procedimento per violazione dei termini di fissazione dell'udienza di discussione; **d)** e infine è richiesta la sospensione in attesa dell'esito dei già citati giudizi



penali, nonché il difensore dell'incolpata ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito del Circolo Ippico di Castellazzo, e per esso del suo Presidente, Ornella Pasotti Mancinelli;

- all'udienza dell'8 giugno 2015 sono comparsi il Procuratore Federale e gli incolpati, signori Luigi Crespi e Ornella Pasotti Mancinelli, in qualità di Presidente del Circolo Ippico di Castellazzo, assistiti ciascuno dal proprio legale, i quali si sono riportati tutti a quanto dedotto e richiesto nei rispettivi atti;

- all'esito della discussione, il Tribunale dichiarava chiusa l'udienza e concedeva termine sino alla data dell'11 giugno 2015 alla Procura Federale e sino al 22 giugno 2015 agli incolpati per il deposito di note autorizzate, trattenendo la causa in decisione;

- con note autorizzate depositate in data 10 giugno 2015 la Procura Federale ribadiva le proprie deduzioni, chiedendo per il comportamento di cui al capo A del deferimento (l'uso eccessivo della frusta da parte del signor Crespi) l'applicazione nei confronti del signor Crespi della sanzione della sospensione dall'attività agonistica e da ogni carica e incarico federale e sociale per mesi 2; e per quanto riguarda il comportamento di cui al punto B dell'atto di deferimento (l'esercizio dell'attività di istruttore pur non avendone i requisiti federali) l'applicazione nei confronti del signor Crespi, in qualità di soggetto che ha posto in essere il comportamento illecito, della sanzione dell'ammenda di Euro 3.000,00, mentre nei confronti del Circolo Ippico di Castellazzo, per omessa vigilanza e omessa denuncia del comportamento del signor Crespi, l'applicazione della sanzione dell'ammenda di Euro 5.000,00;

- con note in data 18 giugno 2015 la difesa del signor Crespi ribadiva sostanzialmente quanto già contenuto nella precedente memoria, non riformulando tuttavia le eccezioni preliminari in sede di conclusioni, da intendersi quindi come rinunziate. Infine insisteva per il proscioglimento da ogni addebito del proprio assistito o, in via subordinata, per l'applicazione della sola sanzione del richiamo scritto per entrambi gli addebiti.

#### **SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI**

- quanto all'eccezione di nullità/improcedibilità del presente procedimento per errata applicazione del Nuovo Regolamento di Giustizia (formulata da principio da entrambe le parti e poi abbandonata dal signor Crespi), in quanto i fatti risalirebbero all'anno 2014, va rilevato che alle presenti fattispecie andrà applicato il Vecchio Regolamento di Giustizia con riferimento alle norme



sostanziali, mentre andrà applicato il Nuovo Regolamento di Giustizia con riferimento alle norme procedurali; in quanto, da un lato, i fatti di causa risalgono al 20 dicembre 2014 mentre, dall'altro, la data di apertura del procedimento risale al 10 aprile 2015. In ogni caso l'eccezione di nullità/improcedibilità del presente procedimento deve comunque essere rigettata, in quanto secondo il principio generale del nostro ordinamento "*iura novit curia*", al giudice è affidato il potere-dovere di determinare quale sia il "diritto vivente" applicabile al caso concreto sottoposto al suo esame. Il giudice ha il compito di individuare anche d'ufficio le norme giuridiche applicabili alla fattispecie concreta, spettando ad esso anche la qualificazione della domanda, indipendentemente dalle indicazioni delle parti o dalla mancanza di tali indicazioni o dall'esattezza del *nomen iuris* attribuito dalle stesse (cfr. per tutte Cassazione Civile Sez. III, n. 26358 del 25 novembre 2013);

- quanto poi alla seconda eccezione preliminare (formulata esclusivamente dalla difesa della signora Pasotti), relativa all'estinzione per prescrizione, ex articolo 64 del Nuovo Regolamento di Giustizia, del potere sanzionatorio per mancato esercizio dello stesso nei termini previsti dal Nuovo Regolamento di Giustizia, ai sensi di cui all'art. 65 n. 3 del Nuovo Regolamento di Giustizia, si osserva che l'iscrizione del fatto o dell'atto rilevante è avvenuto in data 12 gennaio 2015 e pertanto il termine di scadenza è il 23 febbraio 2015, con conseguente eventuale inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine compiuti dopo tale data; ma in nessun caso, tale tardività potrà comportare l'estinzione del potere sanzionatorio in quanto la stessa non è prevista come causa di prescrizione. In conclusione il mancato rispetto del termine di durata dell'indagine ex articolo 65 n. 3 del Nuovo Regolamento di Giustizia, in assenza di proroga, potrà eventualmente comportare l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo tale data, ma in nessun caso potrà comportare l'estinzione per prescrizione, ex articolo 64 del Nuovo Regolamento di Giustizia, del potere di sanzionare, in quanto il mancato rispetto del termine di durata dell'indagine non è previsto dal Regolamento di Giustizia quale causa di estinzione del procedimento per prescrizione;

- quanto poi alla terza eccezione preliminare (formulata esclusivamente dalla difesa della signora Pasotti), di estinzione del procedimento per mancato rispetto dei termini previsti all'art. 47 nn. 1 e 2 del Nuovo Regolamento di Giustizia da parte del Presidente del Tribunale, si osserva che l'art. 47 del Nuovo Regolamento di Giustizia non prevede il rispetto dei termini *ivi* fissati a pena di



decadenza o preclusione – a differenza di quanto accade, per esempio, nell’art. 56 del Nuovo Regolamento di Giustizia, dove è stabilito, al comma 4, che la violazione dei termini previsti ai commi 1 e 2 comporta l’estinzione del procedimento disciplinare –. A ciò si aggiunga che il mancato rispetto dei termini fissati dall’art. 47 del Nuovo Regolamento di Giustizia non ha alcun effetto ricadente sul procedimento, non essendo fonte di preclusione tardiva degli atti. Si deve pertanto dedurre che i detti termini abbiano natura ordinatoria, anche in conformità alle norme che disciplinano il processo civile – a cui il Nuovo Regolamento di Giustizia fa espresso richiamo (art. 21, comma 6) – che statuiscono che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che la legge stessa non li dichiari perentori (art. 152, 2 comma, c.p.c.);

- quanto poi alla richiesta di sospensione del presente procedimento (rilevata da principio da entrambe le parti e poi abbandonata dal signor Crespi), in attesa dell’esito dei giudizi penali (quello contro il signor Crespi per il maltrattamento di animali e quello contro la signora Romeo per diffamazione, simulazione di reato e calunnia) avanti al Tribunale Penale di Milano, questo Tribunale osserva che, come disposto dal Regolamento di Giustizia, l’Ordinamento Sportivo conserva autonomia assoluta nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto sottoposti alla sua attenzione, salve le ipotesi previste dall’art. 57, commi 1 e 3. Sempre l’art. 57 stabilisce, al comma 7, che *“In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’Autorità Giudiziaria e fatto salvo quanto previsto dall’art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI”*. Non rientrando, la fattispecie in esame, nelle ipotesi previste dall’art. 57, 7 comma, deve darsi atto che il presente procedimento disciplinare riveste un carattere del tutto autonomo rispetto a quello penale, così come le regole dell’ordinamento sportivo sono oggettivamente diverse da quelle che, invece, governano l’imputazione penale, e quindi non sussiste un obbligo automatico di sospensione.

## **NEL MERITO**

### **A. Sul capo A dell’atto di deferimento**

Per quanto concerne il capo A dell’atto di deferimento, relativo al solo incolpato Luigi Crespi e riguardante la violazione dell’articolo 1.2 lett. c) del Nuovo Regolamento di Giustizia e conseguentemente dell’art. 1 del Nuovo Regolamento di Giustizia nonché dell’art. 2 *“Concetto di*



*Abuso*” del Regolamento Veterinario FISE, Sezione Tutela del Benessere del Cavallo, per aver l’incolpato frustato in modo eccessivo e non necessario in due successive riprese il cavallo Coolnorrان Voltino SN, di proprietà della denunciante signora Giulia Carlotta Romeo, si osserva quanto segue. La difesa dell’incolpato signor Crespi, nelle proprie memorie difensive datate 4 e 18 giugno 2015, ricostruisce gli avvenimenti così come descritti dalla denunciante ed esposti dalla Procura Federale, divergendo sostanzialmente da tali descrizioni soltanto per due rilevanti circostanze: a) il frustino che l’incolpato avrebbe usato sul cavallo sarebbe stato lo stesso utilizzato precedentemente dalla denunciante, signora Romeo, e pertanto sarebbe impossibile risalire alla paternità delle presunte lesioni; b) il cavallo di proprietà della denunciante, dopo che il signor Crespi lo ebbe montato, non avrebbe presentato ferite sanguinanti né mostrava disagio. In diritto la difesa dell’incolpato ha osservato invece che l’utilizzo della frusta da dressage sarebbe vietata soltanto in gara e in campo prova (cfr. art. 23 Regolamento Nazionale del Salto Ostacoli) e dunque può essere utilizzata durante gli allenamenti e pertanto il suo uso non confliggerebbe con le norme regolamentari. A ciò si aggiunga in ogni caso, che un comportamento come quello descritto dalla Procura Federale e asseritamente imputabile al signor Crespi, produrrebbe, in gara, esclusivamente una “*warning card*” (ammonimento), e, di conseguenza, qualora il signor Crespi dovesse essere ritenuto colpevole dell’illecito ascrittogli, l’unica sanzione che gli si potrebbe infliggere sarebbe quella del richiamo;

#### **questo Tribunale**

esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché le verbalizzazioni delle parti, della denunciante e dei testimoni sentiti dalla Procura Federale e ascoltate le parti all’udienza di discussione, è pervenuto alle seguenti conclusioni.

a) La denunciante Giulia Cristina Romeo passò un frustino da dressage, la cui terminazione era usurata, a Luigi Crespi [cfr. dichiarazioni verbali di interrogatorio 27 gennaio 2015: Giulia Romeo (“*Luigi Crespi mi chiese di passargli un frustino perché quel giorno non aveva gli speroni. Fui io a passargli il frustino ... omissis ... Si trattava di un frustino da dressage.*”), teste Alessandra Cramarossa (“*la frusta da dressage fu consegnata da Giulia Romeo*”); Luigi Crespi verbale interrogatorio 27 gennaio 2015 (“*Il 20 dicembre 2015 (rectius 2014) fu Giulia Romeo a passarmi la*



*frusta da dressage ... omissis .... Non ho controllato, avrei dovuto farlo, ma la terminazione della frusta che mi ha passato Giulia era usurata”)].*

b) Luigi Crespi ha dato al cavallo dapprima 3/4 frustate e successivamente altre due [cfr. dichiarazioni verbali di interrogatorio 27 gennaio 2015: teste Alessandra Cramarossa (“*Alla prima fermata del cavallo Luigi con la frusta ha dato quattro frustate. Poi ha riportato il cavallo a fare l’esercizio sulla linea e al primo scarto sono arrivate le altre frustate*”), teste Fabio Antonio Basanisi (“*Luigi lo ha redarguito dandogli tre/quattro frustate sul lato destro. ... Anche a lui prima dell’oxer il cavallo ha scartato verso destra. Luigi gli ha dato altre due o tre frustate*”); Luigi Crespi (“*Ho colpito il cavallo in due successive riprese. La prima volta gli ho dato quattro frustate, la seconda due*”)].

c) Le pose fotografiche esaminate (e allegate all’atto di deferimento) sono compatibili con le conseguenze dei colpi dati dal signor Luigi Crespi [cfr. dichiarazione Luigi Crespi verbale interrogatorio 27 gennaio 2015 (“*Esamine le pose fotografiche allegate alla segnalazione riconosco le ferite come possibile conseguenza dei miei colpi*”)].

d) La Relazione Medico-Veterinaria della Dottoressa Lucarelli (cfr. doc. n. 2 allegato all’atto di deferimento), che ha visitato il cavallo nell’immediatezza delle frustate, riproduce in modo credibile le condizioni del cavallo dopo le stesse frustrate del signor Crespi [cfr. dichiarazione Luigi Crespi verbale interrogatorio 27 gennaio 2015 (“*Esaminato il referto della Dott.ssa Lucarelli verifico che infatti non si parla di ferite sul lato sinistro, per il resto non ho particolari osservazioni rispetto a come avevo trovato io il cavallo*”)].

Alla luce quindi delle predette deduzioni, questo Tribunale, con riferimento al capo A dell’atto di deferimento, ritiene che i fatti così come emersi inducano ad affermare che il signor Luigi Crespi, in modo senza dubbio colpevole (ma altrettanto sicuramente senza dolo) abbia utilizzato un frustrino da dressage usurato e abbia colpito il cavallo Coolnorrn Voltino SN, di proprietà della signora Giulia Carlotta Romeo, in due riprese e con diverse frustate sulla coscia, sul fianco e sull’addome destro, fino alla regione pre-pubica, interessando il prepuzio esterno, procurando al suddetto cavallo diverse ferite di tipo lacero-contuse di circa un centimetro di lunghezza, sanguinanti, fortemente edematose, calde e dolenti alla palpazione (cfr., fra l’altro, Relazione Medico-Veterinaria della Dottoressa Lucarelli, allegata sub doc. n. 2 all’atto di deferimento). Il frustino utilizzato era usurato



nella sua estremità, e l'incolpato non lo ha controllato come, per sua stessa ammissione, avrebbe dovuto fare.

Pertanto, ferma ed invariata l'applicazione alla fattispecie delle norme sostanziali del Vecchio Regolamento di Giustizia, il comportamento posto in essere dal signor Luigi Crespi, e cioè l'abuso di un mezzo di correzione, quale la ripetizione delle frustate, per di più con un frustino inidoneo in quanto usurato nella terminazione, configura sicuramente una condotta in violazione dell'art. 2 "Concetto di Abuso" del Regolamento Veterinario FISE, Sezione Tutela del Benessere del Cavallo e conseguentemente dell'art. 1 n.1 del Vecchio Regolamento di Giustizia. Infatti l'incolpato ha adottato un comportamento capace di causare al cavallo un dolore non necessario attraverso l'utilizzo di uno strumento inidoneo, con ciò ponendo in essere un comportamento in contrasto con i più elementari principi di correttezza, lealtà e probità cui i Tesserati debbono attenersi.

## **B. Sul capo B dell'atto di deferimento**

### **B.1) Sulla qualifica di O.T.E.B.**

La prima parte del capo B) dell'atto di deferimento, relativa ad entrambi gli incolpati Luigi Crespi e il Circolo Ippico di Castellazzo, nella persona del suo Presidente, signora Ornella Pasotti Mancinelli, riguarda la violazione dell'articolo 1, n.1, del Nuovo Regolamento di Giustizia, per aver, il signor Luigi Crespi, svolto all'interno del Circolo Ippico di Castellazzo l'attività di istruttore, pur non avendo conseguito la relativa carica federale attraverso un idoneo e regolare percorso formativo; ed il Circolo Ippico di Castellazzo, per aver consentito all'interno delle proprie strutture che ciò accadesse.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Secondo la ricostruzione della Procura Federale, ai sensi di cui all'articolo 4 del Nuovo Regolamento di Giustizia, sarebbe il Presidente del Circolo Ippico, signora Ornella Pasotti Mancinelli, a dover rispondere direttamente laddove venisse accertato tale illecito. Con riferimento a tale addebito, la difesa del signor Crespi, nelle proprie memorie del 4 e del 18 giugno 2015, ha osservato che l'incolpato non ha mai svolto lezioni di equitazione né ha mai dato istruzioni sul salto ostacoli, ma soltanto "tenuto in lavoro" (e cioè allenato) i cavalli quando i proprietari non erano in grado di assisterli.



Quanto poi alla qualifica della figura tecnica di O.T.E.B., la difesa dell'incolpato, richiamando la normativa in tema di O.T.E.B. (fra cui l'art. 3 del documento "*Formazione Operatori Tecnici Equestri di Base*"), il Regolamento Nazionale del Salto Ostacoli (cfr. art. 14.1 "*normativa per l'accesso in prova*" lett. c) e la comunicazione del Referente del settore "*Equitazione base*" della FISE, dottoressa Barbara Ardu, (cfr. doc. n. 3 Crespi), ha osservato che non esiste normativa che impedisca ad un O.T.E.B., quale il signor Crespi, di assistere, "*in casa quanto in campo prova*", cavalieri Seniores (quale, ad esempio la denunciante Giulia Carlotta Romeo) anche all'interno di un'associazione.

In ogni caso sarebbe il cavaliere Senior l'unico responsabile del comportamento delle persone da lui autorizzate. Anche la difesa della signora Pasotti, in merito a tale addebito contestato al Circolo Ippico di Castellazzo, ha evidenziato, nella propria memoria 28 maggio 2015, che all'interno dello stesso non vengono tenute lezioni: infatti vengono soltanto tenuti a pensione i cavalli dei soci.

A ciò si aggiunga che, a parere della difesa dell'incolpata, non sussisterebbe alcun obbligo di vigilanza in capo alla signora Pasotti Mancinelli, in quanto mancherebbe, *pro tempore*, la norma che imporrebbe tale dovere a qualsiasi Presidente di Circolo o di Associazione.

### **Questo Tribunale**

esaminati gli atti e i documenti di causa, le verbalizzazioni delle parti, della denunciante e dei testimoni sentiti dalla Procura Federale ed ascoltate le parti all'udienza di discussione, ha raggiunto le seguenti conclusioni.

La Procura non ha dimostrato, con la ragionevole certezza richiesta nel caso di specie, che all'interno del Circolo Ippico di Castellazzo, Luigi Crespi abbia tenuto vere e proprie lezioni, ovvero abbia svolto mansioni ulteriori rispetto a quelle consentite dall'art. 3 del documento *Formazione Operatori Tecnici di Base*, ovvero abbia agito senza essere alle dirette dipendenze tecniche di un Istruttore Federale e/o di un Tecnico di Equitazione di Campagna titolari.

Invero, l'art. 3 del documento "*Formazione Operatori Tecnici Equestri di Base*", rubricato "*Competenze dell'Operatore Tecnico Equestre di Base*", stabilisce che l'O.T.E.B. svolge la propria opera all'interno di Associazioni Affiliate e Aggregate Discipline Olimpiche alle dirette dipendenze tecniche dell'Istruttore Federale, con mansione, tra le altre, di "*coadiuvare e/o sostituire il tecnico di specialità con almeno il 1° N.R./2°/3° livello o meriti sportivi all'interno dei centri ippici con*



*particolare riferimento alla messa in sella, alla conduzione di riprese elementari di equitazione per principianti, controllo scuderie, assistenza mascalcia, primo soccorso veterinario, attività promozionale”.*

Il comportamento tenuto all'interno del circolo dal sig. Crespi non si rileva astrattamente in contrasto con le competenze dallo stesso acquisite, e, al contrario, non risulta provato che abbia concretamente posto in essere comportamenti non conformi alle mansioni attribuitegli dall'art. 3 del documento “*Formazione Operatori Tecnici Equestri di Base*”.

Pertanto questo Tribunale, con riferimento alla prima parte del capo B dell'atto di deferimento – ferma l'applicazione, alla fattispecie, delle norme sostanziali del Vecchio Regolamento di Giustizia – valuta che i fatti così come emersi inducano a ritenere non provato che il comportamento posto in essere dal signor Luigi Crespi (e di conseguenza quello del Circolo Ippico di Castellazzo, nella persona del suo Presidente, signora Ornella Pasotti Mancinelli), possano configurarsi condotte in violazione dell'articolo 1.1 del Vecchio Regolamento di Giustizia ed in contrasto con i principi di correttezza, lealtà e probità cui Tesserati, Affiliati e Aggregati debbono attenersi.

### **B.2) Sulla omessa denuncia**

La seconda parte del capo B dell'atto di deferimento, relativo al solo Circolo Ippico di Castellazzo, riguarda la violazione degli articoli 1.1 e 3 del Nuovo Regolamento di Giustizia:

- per non aver, il Circolo Ippico di Castellazzo, ottemperato al dovere previsto, in capo a tutti i tesserati che abbiano conoscenza di atti sanzionabili, di farne denuncia immediata alla Procura Federale, e
- per aver violato, la signora Ornella Pasotti Mancinelli, in qualità di Presidente del Circolo Ippico di Castellazzo, gli articoli 1.1. e 3 del Nuovo Regolamento di Giustizia (che sanziona l'omessa denuncia come illecito disciplinare).

Si rileva che entrambi i capi di imputazione risultano assorbiti dal mancato accoglimento della prima parte del capo B dell'atto di deferimento.

Inoltre – ma trattasi di argomento assorbito dal primo – questo Tribunale rileva che la disciplina applicabile nel caso di specie, il vecchio Regolamento di Giustizia, prevedendo una disciplina diversa ed assai meno cogente di quella oggi vigente, non sembra prevedere un'ipotesi di responsabilità oggettiva, a differenza dell'Ordinamento vigente



**P. Q. M.**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

**SULLE PRELIMINARI**

***RIGETTA***

- l'eccezione preliminare di nullità/improcedibilità del presente procedimento per errata applicazione del Nuovo Regolamento di Giustizia;

***RIGETTA***

- l'eccezione preliminare di estinzione del procedimento per prescrizione;

***RIGETTA***

- l'eccezione preliminare di estinzione del procedimento per mancato rispetto dei termini previsti all'art. 47, nn. 1 e 2, del Regolamento di Giustizia;

***RIGETTA***

- la richiesta di sospensione del presente procedimento in attesa dell'esito dei giudizi penali avanti al Tribunale Penale di Milano.

**NEL MERITO**

***A) quanto alla violazione di cui al capo A dell'atto di deferimento***

- ritenuta provata la responsabilità dell'incolpato, signor Luigi Crespi, per l'illecito disciplinare di cui all'art. 2 "Concetto di Abuso" del Regolamento Veterinario FISE, Sezione Tutela del Benessere del Cavallo e conseguentemente dell'art. 1 n.1 del Vecchio Regolamento di Giustizia in combinato disposto con gli articoli 10, commi 1 e 2 dello Statuto Federale (vigente all'epoca dei fatti) e con gli articoli 1 e 2 del Codice di Comportamento del CONI;
- visto l'art. 3, lett. d) ed e) del Vecchio Regolamento di Giustizia;
  - a) ritenuto che, per quanto consta a questo Tribunale, non risultano precedenti violazioni del Regolamento a carico del signor Luigi Crespi;
  - b) ritenuto che il fatto è stato commesso in violazione dei doveri di ordinaria diligenza, di lealtà, probità e correttezza a carico dell'incolpato;
  - c) acclarata l'assenza di una volontà di cagionare al cavallo le lesioni provocate;



d) tenuto infine conto, che nella determinazione dell'entità sanzione applicabile, questo Tribunale si è riferito alla Relazione Medico-Veterinaria della Dottoressa Lucarelli, (peraltro veterinario proprio della denunciante), allegata sub doc. n. 2 all'atto di deferimento, nella quale è stata determinata una prognosi con tempi di guarigione pari a 3/4 giorni;

#### **APPLICA**

al signor **Luigi Crespi** la sanzione disciplinare della **sospensione dall'attività agonistica e da cariche e incarichi federali e sociali per 1 (un) mese.**

#### **B.1) quanto alla violazione di cui alla prima parte del capo B dell'atto di deferimento**

- ritenuta non provata la responsabilità del signor Luigi Crespi e del Circolo Ippico di Castellazzo, nella persona della signora Ornella Pasotti, per l'illecito disciplinare di cui all'art. 1 n. 1 del Vecchio Regolamento Giustizia in combinato disposto con l'articolo 1 n.5 del Vecchio Regolamento di Giustizia, con gli articoli 10, commi 1 e 2 dello Statuto Federale (vigente all'epoca dei fatti) e con gli articoli 1 e 2 del Codice di Comportamento del CONI:

#### **ASSOLVE**

dalle incolpazioni ascrittegli il sig. Luigi Crespi ed il Circolo Ippico di Castellazzo, nella persona della signora Ornella Pasotti, perché il fatto non sussiste ;

#### **B.2) quanto alla violazione di cui alla seconda parte del capo B dell'atto di deferimento**

dichiara il motivo assorbito dal precedente.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, al signor Luigi Crespi e al Circolo Ippico di Castellazzo, nella persona del suo Presidente, signora Ornella Pasotti Mancinelli, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'art. 13 del nuovo Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, il giorno 25 giugno 2015.

**PRESIDENTE:** F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**CONSIGLIERE:** F.to Prof. Avv. Fabio Iudica

**CONSIGLIERE RELATORE:** F.to Avv. Paolo Clarizia